



STRUTTURA

Direzione Regionale: GOVERNO DEL CICLO DEI RIFIUTI

PROPONENTE

Area: CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

Prot. n. _____ del _____

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

D.M. Ambiente 26 maggio 2016 - Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani - Modifica D.G.R. 375/2010 – Approvazione delle Istruzioni per il calcolo della raccolta differenziata.

Oggetto: D.M. Ambiente 26 maggio 2016 - Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani - Modifica D.G.R. 375/2010 – Approvazione delle Istruzioni per il calcolo della raccolta differenziata.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore ai Rapporti con il Consiglio, Ambiente e Rifiuti,

- VISTO** lo Statuto della Regione Lazio.
- VISTA** la Legge Regionale del 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni, *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”*.
- VISTO** il Regolamento Regionale 29 aprile 2013, n. 6, *“Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”*.
- VISTA** la Legge Regionale del 20 novembre 2001, n. 25, *“Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”*.
- VISTA** la Legge Regionale 31 dicembre 2015 n. 17, *“Legge di stabilità regionale 2016”*.
- VISTA** la Legge Regionale 31 Dicembre 2015, n. 18 *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016 - 2018”*.
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e successive modificazioni;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 29 gennaio 2007 di emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.lgs. 59/05, ora allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- VISTA** la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 recante *“Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”* e successive modificazioni ed in particolare l'art. 3, lettere c), d), e), l'art. 7 lettera h), gli artt. 21 e 22;
- VISTA** la Legge Regionale 10 settembre 1998, n. 42 recante *“Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed in particolare l'art. 12 che istituisce un fondo per il cofinanziamento dei programmi per la tutela ambientale e per la minore produzione dei rifiuti”*;
- VISTO** il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con deliberazione Consiliare n.14 del 18 gennaio 2012;
- ATTESO** che con DGR 310/2009 si è approvato il Metodo standardizzato di certificazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e con DGR 375/2010 si è proceduto alla revisione del metodo medesimo;

PRESO ATTO che con DM Ambiente 26 maggio 2016 pubblicato sulla GU Serie Generale n.146 del 24/6/2016, sono state approvate le Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

ATTESO le citate linee guida forniscono indirizzi e criteri per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati raggiunta in ciascun comune, al fine di uniformare, sull'intero territorio nazionale, il metodo di calcolo della stessa e che i contenuti delle linee guida sono da intendersi come disposizioni alle quali le singole regioni si attengono nella formulazione del proprio metodo per calcolare e verificare le percentuali di raccolta differenziata ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla norma nazionale vigente.

PRESO ATTO che le linee guida definiscono le raccomandazioni tecniche, da applicarsi in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, al fine di rendere confrontabili, sia a livello temporale che spaziale, i dati afferenti a diversi contesti territoriali;

RICHIAMATO che per raccolta differenziata ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 183, comma 1, lettera *p*) , si intende «La raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separatamente in base al tipo ed alla natura al fine di facilitarne il trattamento specifico»;

RICHIAMATO inoltre che la raccolta differenziata rappresenta lo strumento cardine dell'economia circolare, in quanto raccogliendo le singole frazioni in modo separato si contribuisce alla riduzione della pericolosità dei rifiuti, si favorisce il trattamento specifico e la valorizzazione dei rifiuti che diventano risorse riducendo contemporaneamente l'impatto complessivo sulla salute e sull'ambiente;

RICHIAMATO infine che la raccolta differenziata rappresenta un'attività propedeutica e necessaria alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, che permettono e favoriscono il risparmio di risorse vergini, in attuazione delle norme

VISTA la legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;

VISTO l'art. 181, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 152/2006 il quale stabilisce che «entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50 % in termini di peso»;

VISTO l'art. 183, comma 1, lettera *p*), del D.lgs. n. 152/2006 che definisce la raccolta differenziata come «la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico»;

VISTO l'art. 184, del D.lgs. n. 152/2006 che classifica i rifiuti, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali;

- VISTO** il DM Ambiente 8 aprile 2008, recante «Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera cc), del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche»;
- VISTA** la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e, in particolare, l'art. 11, paragrafo 1, che istituisce la raccolta differenziata dei rifiuti, ove essa sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico e al fine di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i settori di riciclaggio pertinenti;
- VISTA** la decisione della Commissione europea, del 18 novembre 2011, che istituisce regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all'art. 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- VISTA** la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», e in particolare l'art. 32 che modifica l'art. 205 del decreto legislativo n. 152/2006, prevedendo misure per incrementare la raccolta differenziata;
- ATTESO** che l'art. 205, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 152/2006, come modificato dalla legge n. 221/2015, prevede che la misura del tributo di cui all'art. 3, comma 24, della legge n. 549/1995, è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata;
- ATTESO** che l'art. 205, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 152/2006, come modificato dalla legge n. 221/2015, stabilisce che per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di raccolta differenziata raggiunto nell'anno precedente;
- VISTO** l'art. 205, comma 3-quater, del D.lgs. n. 152/2006, come modificato dalla legge n. 221/2015, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vengono definite le linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati;
- VISTO** l'art. 205, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 152/2006, come modificato dalla legge n. 221/2015, che consente alle regioni e alle Province di Trento e di Bolzano di definire, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività, con apposita deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni comune sulla base delle citate linee guida;
- PRESO ATTO** che il D.lgs. n. 152/2006 all'art. 205 individua i seguenti obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere in ogni ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero in ogni comune:
- a) almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006;
 - b) almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008;
 - c) almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012.
- PRESO ATTO** che la direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE prevede all'art. 11, paragrafo 2, lettera a) che, entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti

quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, siano aumentati complessivamente almeno al 50% in termini di peso. Di conseguenza, per promuovere il riciclaggio di «alta qualità» (direttiva 2008/98/CE, art. 11, paragrafo 1) gli Stati membri «istituiscono la raccolta differenziata dei rifiuti, ove essa sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico e al fine di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i settori di riciclaggio pertinenti. Entro il 2015 la raccolta differenziata sarà istituita almeno per i seguenti rifiuti: carta, metalli, plastica e vetro».

VISTO il DPCM 21 dicembre 2015 Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l'anno 2016;

ATTESO che è data facoltà alle Regioni, di conteggiare nella quota di raccolta differenziata, i rifiuti avviati a compostaggio domestico, di prossimità e di comunità che, secondo quanto indicato dalla decisione 2011/753/EU recante «Regole e modalità di calcolo per il rispetto degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti», rientra tra le operazioni di riciclaggio dei rifiuti;

RICHIAMATO che solo i comuni che hanno, con proprio atto, disciplinato tale attività potranno inserire la quota relativa al compostaggio nella raccolta differenziata, poiché ne è garantita la tracciabilità e il controllo;

EVIDENZIATO che nel caso di compostaggio domestico, il quantitativo in peso da computare dal singolo comune, è dato dal risultato della seguente formula:

$$P C = \Sigma V c i * p s * 4$$

Dove:

P C = peso del compostaggio (Kg);

p s = peso specifico della frazione organica pari a 500 Kg/m³ ;

$\Sigma V c i$ = volume totale delle compostiere assegnate dal comune in m³

4= numero massimo di svuotamenti annui

RICHIAMATO che la Regione Lazio nelle more della emanazione del decreto ministeriale di definizione della metodologia ufficiale di calcolo delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani previsto dal D.lgs. 152/06 con D.G.R. 08/5/2009 n. 310 aveva definito e poi con D.G.R. 375 del 07/8/2010 migliorato un proprio metodo di calcolo;

RITENUTO necessario inserire nel calcolo della raccolta differenziata il metodo di cui al DM Ambiente 26 maggio 2016 sopra riportato;

RITENUTO necessario al fine di recepire le Linee Guida di cui al DM Ambiente 26 maggio 2016 Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani modificare la DGR 375/2010 con la sostituzione dell'Allegato tecnico con il documento denominato Istruzioni per il calcolo della raccolta differenziata parte integrante del presente atto;

DELIBERA

Per quanto riportato in premessa che integralmente si richiama

- 1) di recepire il DM Ambiente 26 maggio 2016 Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- 2) di adottare quale metodo di calcolo nel caso di compostaggio domestico, il quantitativo in peso da computare dal singolo comune, è dato dal risultato della seguente formula:

$$P C = \Sigma V c i * p s * 4$$

Dove:

P C = peso del compostaggio (Kg);

p s = peso specifico della frazione organica pari a 500 Kg/m³ ;

$\Sigma V c i$ = volume totale delle compostiere assegnate dal comune in m³

4= numero massimo di svuotamenti annui

- 3) di disporre che solo i Comuni che con proprio atto, disciplineranno tale attività potranno inserire la quota relativa al compostaggio nella raccolta differenziata, poiché ne è garantita la tracciabilità e il controllo;
- 4) di modificare la D.G.R. 375/2010 con la sostituzione dell'Allegato tecnico con il documento denominato "Istruzioni per il calcolo della raccolta differenziata" parte integrante del presente atto.

La presente Deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale e sul sito web www.regione.lazio.it/rl_rifiuti della Regione Lazio.

Allegato: documento denominato "Istruzioni per il calcolo della raccolta differenziata"